



Ordinanza sul Servizio di assegnazione delle tracce (OSAT)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9f capoverso 6, 9o capoverso 2 e 9v della legge del 20 dicembre 1957¹ sulle ferrovie (Lferr),

ordina:

Art. 1 Competenze

¹ Il Servizio di assegnazione delle tracce è competente per:

- a. le tratte a scartamento normale interoperabili di cui all'articolo 15a capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 1983² sulle ferrovie;
- b. le tratte a scartamento normale non interoperabili Emmenbrücke-Hübeli-Lenzburg e Zürich-Selnau-Zürich-Giesshübel (diramaz.).

² Non è competente per i tronchi di confine sui quali l'attribuzione delle tracce è retta dai trattati internazionali.

³ Può concludere con i competenti organi dei Paesi confinanti convenzioni concernenti il regolamento sui restanti tronchi di confine e nelle stazioni di frontiera.

⁴ Gestisce il registro dell'infrastruttura in base alle direttive emanate dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Art. 2 Compiti

Il Servizio di assegnazione delle tracce ha in particolare i seguenti compiti:

- a. disciplina e pubblica le condizioni di ordinazione e disdetta di tracce e prestazioni supplementari nonché di inoltri di studi delle tracce;

RS

¹ RS 742.101

² RS 742.141.1

- b. accompagna l'elaborazione di studi delle tracce, condotti su richiesta di imprese che possono richiedere tracce secondo l'articolo 9a capoverso 4 Lferr;
- c. redige la dichiarazione della capacità e assolve i compiti di cui all'articolo 12b dell'ordinanza del 25 novembre 1998³ concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) in relazione agli accordi quadro;
- d. elabora e pubblica i cataloghi nazionali delle tracce;
- e. riceve le ordinazioni e le disdette di prestazioni di cui agli articoli 21 e 22 OARF e attribuisce le prestazioni ordinate;
- f. regola gli eventuali conflitti nell'ordinazione delle tracce secondo l'articolo 12c OARF;
- g. verifica le disposizioni operative dei gestori dell'infrastruttura come pure l'attribuzione di tracce per treni speciali;
- h. dichiara saturata una tratta e conduce analisi delle capacità d'intesa con i gestori dell'infrastruttura coinvolti;
- i. in caso di tratte saturate ordina misure non costruttive e le dichiara vincolanti;
- j. esprime il proprio parere sulle bozze del programma di utilizzazione della rete e dei piani di utilizzazione della rete;
- k. accompagna la pianificazione dei gestori dell'infrastruttura riguardo ai cantieri e agli intervalli. Può partecipare ai rispettivi organismi di coordinamento;
- l. incassa il prezzo delle tracce e la remunerazione in caso di disdetta a nome e su fattura dei gestori dell'infrastruttura;
- m. gestisce il registro nazionale dell'infrastruttura;
- n. pubblica i piani d'investimento dei gestori dell'infrastruttura.

Art. 3 Ricorso a terzi

¹ I terzi cui ricorre il Servizio di assegnazione delle tracce devono:

- a. coinvolgere tutti i gestori dell'infrastruttura nonché le imprese che possono richiedere tracce secondo l'articolo 9a capoverso 4 Lferr;
- b. elaborare senza discriminazioni studi delle tracce e orari ufficiali.

² Il ricorso a terzi avviene mediante un mandato scritto. Nel mandato il Servizio di assegnazione delle tracce disciplina in particolare:

- a. i compiti affidati;
- b. le informazioni e i documenti da fornire;
- c. le scadenze;

³ RS 742.122

- d. i requisiti per il coinvolgimento dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese che possono richiedere tracce;
- e. l'accompagnamento e la sorveglianza da parte del Servizio di assegnazione delle tracce;
- f. la remunerazione.

³ Il mandato è a tempo determinato. Può essere rinnovato.

⁴ Se i terzi non adempiono il mandato o lo adempiono solo in parte, il Servizio di assegnazione delle tracce può concedere un adeguato termine supplementare per porvi rimedio. Se la situazione prevista dal contratto non viene instaurata entro la scadenza fissata, il Servizio di assegnazione delle tracce può revocare il mandato, dopo aver consultato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

Art. 4 Trasmissione di informazioni

¹ I gestori dell'infrastruttura consentono al Servizio di assegnazione delle tracce di consultare sempre i dati riguardanti la definizione dell'orario, la pianificazione dei cantieri e degli intervalli, la riscossione del prezzo delle tracce nonché quella degli emolumenti.

² Coinvolgono il Servizio di assegnazione delle tracce nell'aggiornamento dei sistemi di elaborazione di tali dati.

Art. 5 Emolumenti

¹ A copertura dei costi non coperti secondo il suo conto di previsione, il Servizio di assegnazione delle tracce riscuote emolumenti dai gestori dell'infrastruttura per le cui tratte ha la competenza dell'assegnazione delle tracce.

² Fattura gli emolumenti ai gestori dell'infrastruttura proporzionalmente ai chilometri di traccia attribuiti sulle rispettive reti.

³ Ogni anno, dopo l'approvazione del preventivo e del piano finanziario, informa i gestori dell'infrastruttura e l'UFT degli emolumenti che fatturerà per l'anno successivo e dei valori previsti per i successivi tre anni.

Art. 6 Disposizione transitoria

L'attribuzione delle tracce in corso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza avviene secondo il diritto previgente.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr